

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI..

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32 Legge n. 69/2009,)

Io sottoscritto certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li.....

IL FUNZIONARIO

L'anno duemilatredecim addì ventidue del mese di giugno alle ore 09:20 nella Residenza Municipale, per convocazione del Presidente del Consiglio Comunale con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

BARBETTA EMANUELE	PRESENTE
GARAVELLO BRUNO	ASSENTE GIUSTIFICATO
TONIOLO ROBERTO	PRESENTE
TAMIAZZO MATTEO	PRESENTE
PARIBELLO ANTONIO	PRESENTE
SACCO EGIDIO	ASSENTE GIUSTIFICATO
PICCOLO GIOVANNA	PRESENTE
BROCADELLO LISA	PRESENTE
PADOVAN RENATO	PRESENTE
BOLZONELLA ANTONIA	ASSENTE
VANZETTO CRISTIANO	ASSENTE GIUSTIFICATO
ZORZATO PATRIZIO	ASSENTE
MONTIN STEFANO	ASSENTE

Assiste alla seduta dr. LUCCA Maurizio Segretario Comunale

Il Sig. BARBETTA EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

TAMIAZZO MATTEO e BROCADELLO LISA

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e in particolare l'art. 13, comma 1, con il quale si prevede l'introduzione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13;

Visto il comma 6 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l'aliquota dell'imposta in una misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta *ex lege*:

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. L. 30/12/1993 n. 557, con facoltà per i Comuni di ridurla fino a 0,1 punti percentuali;

Visto il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR n. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto il comma 9-bis del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Visto il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce le seguenti detrazioni d'imposta:

- una detrazione pari a 200,00 euro dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;
- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base;

Visto il comma 10 del medesimo art. 13 che prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Visto l' art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) che ha apportato significative novità alla disciplina dell'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) in particolare:

- lettera a) per gli anni 2013 e 2014 si sopprime l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali.
- lettera f) prevede la riserva a favore dello Stato del gettito derivante degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. (comma così modificato dalla legge 06.06.2013 n. 64 art. 10 comma 4 - quater lettera a).

- Lettera g) stabilisce che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Visto l'art. 10 comma 4 della Legge 06 giugno 2013 n. 64 di conversione in Legge, con modificazioni del D.L. 35 dell'08/04/2013 che testualmente recita:

All'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Sono apportate le seguenti modificazioni:

b) il comma 13 bis è sostituito dal seguente:

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"

Considerato che la precedente disposizione non modifica il termine di approvazione delle aliquote così come disposto dall'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, come modificato dall'art. 10 della legge 06.06.2013 n. 64, che ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Visto il comma 3 dell'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge n. 228 del 2012, stabilisce che *"per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"* e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno.

Considerato l'obbligo al rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.05.2012 con la quale venivano determinate le aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2013 le aliquote IMU vigenti per l'anno 2012;

Visto l'art 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 che dispone in materia di imposta municipale propria quanto segue:

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.....

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 che tra l'altro recita.....

..... In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27 in data 27/09/2012.

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

PROPONE

1) Di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA vigenti per l'anno 2012 specificate secondo quanto segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non soggette ad aliquota ridotta come specificato nei punti seguenti	0,76 %
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni di legge	0,50 %
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata (art. 10 del Regolamento comunale)	0,50%
Unità immobiliare posseduta da i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata (art. 10 del Regolamento comunale)	0,50
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,2%
Unità immobiliari iscritte in catasto in categoria B/7	0,46%

2) Di confermare anche per l'anno 2013 l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica - nella seguente misura:

- **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;
- **per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni**, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base.

3) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi di quanto disposto l'art. 10 c. 4 della Legge 06 giugno 2013 n. 64 di conversione in Legge, con modificazioni del D.L 35 dell'08/04/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Daniela PECORARO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Data:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA /CONTABILE
Daniela PECORARO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Successivamente, con apposita separata votazione dall'esito favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BARBETTA EMANUELE

IL Segretario Comunale
dr. LUCCA Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li _____

.....IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

.....